



Valerio Mori*

**‘Esercitazioni’, sciocchezze e Spigolature.
Volpicelli e un’invettiva contro Capograssi****

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le ‘Esercitazioni’: tracce di una educazione alla libertà. – 3. L’equazione di Volpicelli: le *sciocchezze* e le *Spigolature*. – 4. «È curioso che mi definisca “giusnaturalista” [...]»: una lettera di Capograssi a Del Vecchio. – 5. «*Si tollis libertatem, tollis dignitatem*»: a mo’ di conclusione.

1. Premessa

Sul secondo fascicolo dell’annata 1927 della rivista di Giovanni Gentile, il *Giornale critico della filosofia italiana*, compare una nota intitolata ‘Spigolature e delibazioni filosofico-giuridiche’¹ che recensisce, con straordinaria asprezza, il resoconto annuale dell’attività svolta da Capograssi presso la cattedra di Filosofia del diritto dell’Università Sapienza di Roma, tenuta da Del Vecchio. La nota è siglata con le iniziali di un gentiliano ‘osservante’: «A.V.». È stato notato che «A.V.» non può che essere Arnaldo Volpicelli².

Le strade di Capograssi e di Volpicelli si sarebbero del resto più volte incrociate, frontalmente in occasione di un concorso in Filosofia del diritto all’Università di Catania nel 1930 – presidente della commissione, Giovanni Gentile, Del Vecchio fra i commissari –, del quale risulterà vincitore Volpicelli e dal quale uscirà non senza lodi e con una sostanziale sconfitta Capograssi³. I due si sarebbero nuovamente trovati coinvolti, a parti inverse – e cioè con la fugace ‘stella’ di Volpicelli già ampiamente declinata e Capograssi accademico di indiscusso rilievo⁴ – nella spinosa vicenda

* Dottore di ricerca in Filosofia e in Scienze politiche e sociali internazionali.

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ A. V.[VOLPICELLI], *Spigolature filosofico-giuridiche (una vera strage degli innocenti)*, in *Giornale critico della filosofia italiana*, 1927, 157-160.

² Cfr. ad esempio M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956). Lineamenti di una biografia*, Milano, Giuffrè, 2011, 77 ss. Si veda, *ibid.*, 79 ss., la differente ricezione che delle ‘Esercitazioni’ propone Mario Missiroli, sulla *Fiera letteraria*. Cfr. G. FRANCHI, *Arnaldo Volpicelli: per una teoria dell’autogoverno*, Napoli, Esi, 2003, 65-66, nota 40.

³ Gli atti di quel concorso sono pubblicati in *Appendice* (271-294) al summenzionato volume di D’ADDIO. Cfr. F. LANCHESTER, *Momenti e figure del diritto costituzionale in Italia*, Milano, Giuffrè, 1994, 352.

⁴ Cfr., *inter alios*, M. GALIZIA, *Esperienza giuridica libertà Costituzione: ricordi di Giuseppe Capograssi, maestro di diritto e di cattolicesimo liberale*, in *Il Politico*, 2003, 381-433.

universitaria e processuale che vide l'idealista romano contrapposto alla Sapienza, circostanza nella quale Capograssi si astenne dal cercare rivincite personali⁵; e nel 1927, appunto, con la pubblicazione delle 'Spigolature'.

In quell'anno Volpicelli è incaricato di Filosofia del diritto a Urbino. Capograssi, in qualità di assistente volontario di Del Vecchio, a riprova della sua «operosità [...] scientifica», era tenuto a dare periodicamente conto delle attività svolte – requisito, quest'ultimo, indispensabile affinché gli fosse confermato lo stipendio –; ciò avveniva sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto. Sarebbe d'altro canto una colpevole sottovalutazione considerare le 'Esercitazioni' un mero resoconto, documentano infatti le evoluzioni del pensiero capograssiano: dalla sua crescente insofferenza per il regime – che esonderà in occasione del convegno sui 'Principi generali dell'ordinamento giuridico fascista' di Pisa del 1940⁶ –, all'attenzione viva sulle novità che provenivano dall'estero – si vedano recensioni e 'Sunti di rivista', anche anonimi, che comparivano sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto in quegli anni, che sono un ulteriore 'diario di bordo' delle attività di Capograssi⁷ –, sino alla tensione tutta filosofica al «concreto» individuale dell'«esperienza comune», che gli appariva sempre più 'disciolto' nel 'calor bianco' della fornace del collettivismo immanentistico statale-autoritario e di lì a breve, almeno nei progetti di Volpicelli e Spirito, integralmente corporativo⁸.

In definitiva, sotto l'acredine canzonatoria che trasuda dallo scritto volpicelliano – di là dall'uso di «contumelie da Pretura Urbana», «umorismo da commesso viaggiatore» e dalle omissioni interessate (*infra*) – se da un lato si vede in trasparenza una precedente e più significativa polemica, quella fra Del Vecchio e Gentile⁹, si individua il nucleo speculativo e si potrebbe dire metodologico-didattico di Capograssi. Esso converge nella salvaguardia dell'individuo concreto

⁵ Volpicelli era stato sottoposto a procedimento di epurazione dalla Commissione di risanamento dell'Università di Roma. «La Commissione si pronuncia per il proscioglimento [...] mentre l'apologia viene configurata come fatta in buona fede». Nel 1945 viene richiesta la «revoca del trasferimento di Volpicelli da Napoli alla facoltà di Scienze politiche di Roma, avvenuto nel 1939. Volpicelli fa ricorso [...] e il Consiglio di Stato si pronuncia a suo favore [...] nel 1949 ottiene finalmente la cattedra di Filosofia del diritto, che poi scambia con quella di Dottrina dello Stato, di comune accordo con Capograssi [corsivo mio]», cfr. C. LATINI, *Volpicelli Arnaldo*, in AA.VV., *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 2012, 509-512, 510. Cfr. anche M. FIORAVANTI, *Volpicelli Arnaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 2020: «Continuò a insegnare filosofia del diritto presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma fino al 1950, mentre dall'anno successivo passò alla cattedra di dottrina dello Stato, sino a quel momento ricoperta da Giuseppe Capograssi» (voce consultata on line). Cfr. T. SERRA, *La filosofia del diritto: Capograssi, Cesarini Sforza, Volpicelli* (2014), 7, in questa *Rivista*, Documentazione Convegno "La Sapienza del giovane Leopoldo Elia 1948-1962", 2014, 1-13.

⁶ In quella sede massimamente ufficiale e pubblica Capograssi chiederà notizia dell'«ex individuo», se abbia cioè ancora una «prerogativa sua, cioè anche di se stesso in quanto tale, oppure [...] soltanto funzionario della realtà e della vita sociale», cfr. AA.VV., *Convegno nazionale universitario su i principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tenuto in Pisa nei giorni 18 e 19 maggio 1940*, Pisa, Arti grafiche Pacini Mariotti, 1940, 19.

⁷ Le lettere di Capograssi a Del Vecchio sono conservate presso la Fondazione nazionale G. Capograssi, al presidente prof. Francesco Mercadante la mia gratitudine per avermene consentito la consultazione; la trascrizione è stata effettuata dal prof. Giovanni Franchi (la lettera riprodotta, *infra*, si trova già quasi integralmente pubblicata in M. D'ADDIO, *Giuseppe Capograssi*, cit., 78-79). Dalle lettere di Capograssi a Del Vecchio si evince chiaramente che la *Rivista* veniva seguita da Capograssi, che vi svolgeva mansioni che andavano ben al di là di quelle ordinariamente redazionali.

⁸ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, Roma, Atheneum, 1930, poi in ID., *Opere*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. II; oggi in ID., *La vita etica*, a cura di F. Mercadante, Milano, Bompiani, 2008, 245-452, 250, ove Capograssi riconosce che il fulcro del pensiero moderno è nella programmatica svalutazione dell'esperienza vitale, manifestando esso la tensione ad «avere in sé l'individuo come momento, provvisorio [...] risolvere in sé l'individuo». Si citerà da quest'ultima edizione.

⁹ Su questo si cfr. F. PETRILLO, Excusatio non petita, accusatio manifesta. *Giorgio Del Vecchio e Giovanni Gentile: la sfortuna del giurista e la "fortuna" del filosofo*, in I. BIROCCHI - L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-25)*, Roma, Roma Tre Press, 2015, 351-372, in part. 355 ss.

empirico – cui si riservano tonalità liriche¹⁰ ben distanti dalla «incandescente» *grandeur* di regime (*infra*) – anche nella sua prerogativa di individuo ‘discente’ e nella ferma opposizione all’immanentismo, anche e soprattutto nella sua versione dialettica radicale, di cui Volpicelli sarebbe di lì a poco divenuto uno dei corifei più frenetici, opposizione la cui radice, in Capograssi, è in essenza rosminiana¹¹.

Ora, non sarà possibile approfondire, nelle presenti pagine, trama e ordito di un così vasto orizzonte teoretico; piuttosto, ci si accontenterà di proporre alcune brevi note a margine di quella che è, a tutti gli effetti, una polemica ‘unilaterale’, che costituisce tuttavia un capitolo a suo modo rilevante della formazione intellettuale e della vicenda accademica di Capograssi. Il prologo è da rintracciarsi in un articolo di Volpicelli contro Del Vecchio (‘Le sciocchezze del prof. Del Vecchio’, 1925), lo svolgimento, per quanto riguarda le presenti pagine, è appunto l’attacco frontale alle ‘Esercitazioni’ dell’anno accademico 1925-26 – le ‘Spigolature’ – e ha il suo epilogo nel 1930, più che con il concorso catanese, con la pubblicazione dell’ ‘Analisi dell’esperienza comune’, che sancirà in modo definitivo, sebbene – *et pour cause* – osteggiato, la statura di filosofo di Capograssi.

2. Le ‘Esercitazioni’: tracce di una educazione alla libertà

Si è già accennato che le ‘Esercitazioni’, che si sono tenute dal 1925 al 1932, lungi dall’essere un mero rendiconto – e la pubblicazione sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto, di per sé, faceva sì che questi testi varcassero non solo la soglia dell’ateneo romano, ma fossero resi presenti a tutti i filosofi del diritto, italiani e non solo – attestano la netta, programmatica presa di distanza dagli «indirizzi di moda» – attualismo *in primis* – nei quali pareva a Capograssi «insito [...] [il] grave pericolo» di «cadere in un grave *indifferentismo morale* con un *soverchio ossequio per il fatto* [...]», nel «giuoco semplice di definire tutto “categoria universale e assoluta” [corsivi miei]»¹².

Le ‘Esercitazioni’ consistevano nella stesura da parte degli studenti di saggi su temi proposti nelle lezioni. Ecco gli argomenti selezionati nell’anno accademico 1925-26: l’indissolubilità del matrimonio¹³, la sovranità¹⁴, la politica secondo Platone ed Aristotele¹⁵, il problema del diritto naturale¹⁶, l’interpretazione della legge e le lacune del diritto¹⁷.

¹⁰ In passaggi come il seguente: «Tutti i grandi temi che l’assiduo lavoro del pensiero [...] involgono problemi di fondo [...] nella loro terribile semplicità, le posizioni fondamentali della vita, il destino dell’uomo, la legge morale, il male, il mistero e il martirio della vita comune. [...] da cui nasce la vera consapevolezza di quello che è sostanziale e di quello che è accidentale nella *esistenza concreta* degli uomini [corsivo mio]», G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, in ID., *Opere*, cit., vol. VII, 1990, 265 ss., cit. a 268.

¹¹ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Analisi dell’esperienza comune*, cit., 255, nota 1; non si fa qui menzione degli altri studi capograssiani sul Rosmini, successivi, per ragioni di brevità; ma piuttosto si vedano le notazioni del ‘foglietto’ a Giulia n. 1643, in ID., *Pensieri a Giulia, 1918-24*, a cura di G. Lombardi, Milano, Bompiani, 2007, 1683.

¹² Cfr. G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, in ID., *Opere*, cit., 273. Cfr. *ibid.*, 274, in cui si lamenta che i giovani sono esposti al «rischio veramente terribile di credere che la *realtà sia campo libero* nel quale tutte le novità si possono tentare».

¹³ *Ibid.*, 274-286.

¹⁴ *Ibid.*, 286-295.

¹⁵ *Ibid.*, 295-299.

¹⁶ *Ibid.*, 299-311.

¹⁷ *Ibid.*, 311-315.

Non tutte le tematiche attirano in egual misura le attenzioni di Capograssi: se a proposito del quesito sulla indissolubilità del vincolo matrimoniale ciò che lo colpisce è la «vibrazione» che traspare da quelle pagine, ancorché caratterizzate da «conoscenza astratta, la conoscenza concreta verrà con la vita»¹⁸, a destare l'interesse – *rectius*: la più viva preoccupazione – del pensatore sulmonese sono le trattazioni sul concetto di sovranità, ove «le risposte in parte notevole» gli appaiono «piuttosto povere di significato vivo [...]», e quelle sul «diritto naturale»: temi per così dire spigolosi, tanto più alla luce dei contemporanei eventi politici – gli anni 1925-26 sono quelli delle così dette 'leggi fascistissime' – e che Capograssi aveva già definito «violenza [...] dittatura (falsa dittatura)»¹⁹. Volpicelli si concentrerà proprio su quel nucleo tematico, lo prenderà per così dire a pretesto per riproporre una equazione che aveva già avanzato – contro Del Vecchio – due anni prima (*infra*), e che costituisce – dal suo punto di vista – una valida ragione per accusare, nella sostanza, Capograssi di 'antifascismo'.

Nel commentare quelle due tematiche 'salienti', Capograssi osserva che «vi ha qui un riflesso delle grandi correnti, che circolano, più che nel pensiero, nella ancora irriflessa anima contemporanea e che la tormentano: solo, in questi lavori queste correnti assumono, com'è naturale, gli aspetti più trasparentemente ingenui e primitivi»²⁰. Si sofferma, in modo particolare, sulle risposte al quesito sul problema del diritto naturale, dove l'influsso dell'attualismo si vede con maggior chiarezza e ciò suscita in Capograssi sincero allarme: «anche questo giovane ripete, *senza rimanere atterrito da quello che dice* [corsivo mio], la sorte dello spirito condannato a rimanere sempre in se stesso, e a procedere verso una meta che non si raggiunge mai. [...] Nelle ingenuie parole di questo giovane sta semplicemente espressa tutta la tragica e mortale inconsistenza di certe speculazioni contemporanee»²¹.

Ciò che Capograssi desume dalle trattazioni sulla sovranità – in special modo quelle che semplicemente sovrappongono 'forza' a 'sovranità' – è «la straordinaria crisi che si è scatenata sui principi e le idee elementari della vita politica e sociale nel dopo guerra [...]», il che fa sì che egli rimarchi l'importanza che almeno uno degli scriventi si preoccupi espressamente «per la libertà e per la garanzia degli individui»: preoccupazione in vero isolata, sebbene confacente alle inclinazioni filosofiche (più che politiche) del titolare della cattedra²². Per il resto, come Capograssi non manca di osservare, si leggono affermazioni come le seguenti: «Non in quanto popolo, entità numerica trascurabile, non in quanto territorio, e nemmeno in quanto governo, lo Stato è soggetto di sovranità, ma solamente in quanto governo *forte*. Il governo è forte, quando una minoranza organizzata e veggente [...] impone fortemente le sue direttive all'estero e all'interno. [...] Onde siamo [...] di opinione che qualsiasi *minoranza energica* e capace possa e

¹⁸ *Ibid.*, 274-275.

¹⁹ G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, cit., 1715 (3 giugno 1923).

²⁰ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Eservitazioni*, cit., 286-287.

²¹ *Ibid.*, 311; questo commento capogrossiano è riferito alla trattazione di ispirazione gentiliana che fornirà il materiale per la polemica di Volpicelli (*infra*). Cfr., *infra*, la lettera di Capograssi a Del Vecchio, nella quale si ribadisce: «tragica e mortale inconsistenza!».

²² Capograssi rimarca un saggio nel quale sono chiare le risonanze kantiane – e delvecchiane –, rispetto alle quali il pensatore così si esprime: «questa concezione [...] fondata sulla verità dei rapporti umani [...]» appare «necessaria per assicurare e garantire all'individuo i suoi diritti elementari», *ibid.*, 308.

debba con qualunque mezzo impadronirsi dello Stato: essa soltanto sarà veramente sovrana [corsivo mio]»²³.

Commenta Capograssi: «Conclusione perfettamente logica, perché essendo ridotta la sovranità a mero fatto e la ‘perfezione’ alla ‘robustezza’, il solo titolo giuridico della sovranità è la conquista dello Stato *armata mano* [corsivo mio]»²⁴; e ad analogia tesi di un altro scrivente, Capograssi annota: «dedotto inesorabilmente da quel concetto del diritto come “norma sanzionata”: da questo concetto ricevuto e non discusso questo giovane trae con rigore ed esattezza la *terribile* conseguenza che tra il fatto e il diritto *non vi è differenza* [corsivo mio], anzi che dal fatto ingiusto nasce, non si sa per quale processo, il diritto: nasce come nascita apparente, perché effettivamente non nasce nulla: il fatto rimane puro e semplice fatto, solo assume forme diverse»²⁵.

Di notevole interesse è qui la questione della ‘abolizione’ della differenza come categoria logica, che implica la dissoluzione dell’individuo nella funzione sociale, della volontà (individuale) nella volontà creatrice (come atto puro), della libertà nella «posizione» dell’oggetto (*infra*). È in effetti su questo punto che Volpicelli costruirà non solo la sua ‘satira’ contro Capograssi, ma la sua stessa proposta, che sarà, anche da Gentile²⁶, rigettata a seguito della relazione tenuta da Volpicelli in occasione del convegno di Ferrara sui ‘Presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo’ (1932)²⁷.

Il *casus* per la polemica è offerto, si diceva, dalla quarta sezione delle ‘Esercitazioni’: quella sul problema del diritto naturale. Ad esempio – di fronte alla riduzione del diritto all’«utile», per il quale «l’uomo punisce l’assassinio non perché [...] ingiusto [...] [ma] perché altri vedendo la punizione si dissuada dal seguirlo. [...] Si obbedisce, non perché si riconosca il giusto della legge, ma per timore delle sanzioni minacciate»²⁸ – Capograssi osserva che non si tratta della soppressione del diritto naturale, ma – insieme allo stesso «Decalogo» –, della abolizione «di ogni *distinzione* tra bene e male, cioè tra vero e falso: a che rimanga legato ogni giudizio umano, non si sa più [corsivo mio]»; sottolinea, di nuovo, il carattere ‘libresco’ e astratto di simili affermazioni, discoste dalla «vera esperienza della vita riportata alle sue ragioni di verità e di esistenza», al punto che si afferma che «l’omicidio è punito solo perché gli uomini hanno paura di essere ammazzati»²⁹.

A suscitare la reazione di «A.V.» sono le osservazioni di Capograssi a proposito della memoria presentata da uno studente del primo anno, la cui prova è chiaramente «tutta ispirata all’idealismo attuale»: infatti, «con concetto preciso e fine», prende in esame le tesi di Giorgio Del Vecchio e ne tenta una confutazione, muovendo dalla negazione della distinzione tra «idea logica e idea valutativa», che coincidono nel rapporto *apparente* di «filosofia e storia»: apparente perché qualsivoglia relazione implica al suo fondo la *differenza* – come ‘a’ si distingue da

²³ Cfr. *ibid.*, 291-292.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 293.

²⁶ Cfr. G. GENTILE, *Individuo e Stato o la corporazione proprietaria*, in *Giornale critico della filosofia italiana*, 13, 1932, 313-315.

²⁷ Si veda G. FRANCHI, *Arnaldo Volpicelli: per una teoria dell’autogoverno*, cit., 92 ss.; D. PALANO, *Geometrie del potere. Materiali per la storia della scienza politica italiana*, Milano, Vita e Pensiero, 2005, 138.

²⁸ G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 308.

²⁹ *Ibid.* Cfr. fra gli altri E. OPOCHER, *Giuseppe Capograssi filosofo del nostro tempo*, Milano, Giuffrè, 1991, 14; G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi. Contributo allo studio del rapporto tra Capograssi e l’idealismo*, Padova, Cedam, 1976, 31.

tutto ciò che non è ‘a’; tutto ciò che non è ‘a’ si distingue da ‘a’ – che è tuttavia *in capite argumenti* (si ricordi l’avvertenza capograssiana sul carattere ‘rudimentale’ delle trattazioni filosofiche di studenti del primo anno di Giurisprudenza) negata nella stessa sua possibilità, concepita come già ‘risolta’ nell’identità dell’atto puro³⁰. Stante quel carattere ‘apparente’, la relazione di soggetto e oggetto (che dunque relazione non è, e non può essere tale neppure nella ‘figura’ del «superamento», che evidentemente anch’esso implica la distinzione al suo fondo) si traduce nella ‘posizione’ dell’oggetto ad opera del soggetto, in un processo che non può ammettere soluzione di continuità né tantomeno differenza fra fatto e valore, venendo la storia ad essere il correlato fattuale della filosofia, secondo la tesi olistica e immanentista che il giovane scrittore va presentando: «il pensiero concreto è giudizio e giudizio è *superamento* del fatto, approvazione o disapprovazione. [...] ma con la differenza [rispetto a Del Vecchio, *N.d.A.*] che noi non ci riferiamo ad alcunché di fisso [...] tale criterio è in noi, e non creato ad ogni nuovo giudizio. Non [...] culto aprioristico della storia, ma *superamento continuo della storia*. [...] Abbiamo vieppiù confermata la necessità di intendere *la sintesi a priori come atto*, cioè come assolutamente libera e creatrice di sé stessa [...] per cui il soggetto *pone* l’oggetto, e ponendo sé stesso come oggetto pone veramente sé come soggetto negandosi insieme come astratta soggettività, in una dialettica per cui *soggetto e oggetto si identificano differenziandosi e si differenziano unificandosi* [...] come il *concreto* in cui si risolvono tutti gli *astratti*. [...] il *concetto stesso* di *distinzione* ripugna nella sua essenza alla natura trascendentale dell’atto. Le distinzioni infatti suppongono il distinguere: non sono categorie o predicati a priori secondo cui il pensiero pensa il reale, ma concetti costruiti dalla riflessione e *ipostatizzati* [...]. Se lo spirito è, dunque, assoluta unità [...] il diritto o la legge giuridica non può non configurarsi come un *astratto* [corsivo nel testo] di contro all’atto concreto dello spirito. [...] L’oggettivazione che la coscienza fa in sé medesima, immobilizzandosi nella norma scritta o nella consuetudine, è il diritto costituito, fatto [...] ma la coscienza giuridica è divenire e come tale *superamento* [...] onde il bisogno, l’ansia di porsi in una nuova forma giuridica. [...] Come tappe segnate dalla coscienza giuridica nel suo progresso [...] il diritto ideale [...] è quella coscienza stessa che procede sempre su sé stessa verso una meta raggiunta sempre e mai»³¹.

Il condensato delle riflessioni proposte dallo studente suscita la preoccupazione intensa di Capograssi: «tolta la *distinzione*, è tolta anche la possibilità di porre qualsivoglia ideale a tutto ciò che *storicamente* si pone come diritto [corsivo mio]», operata l’abolizione di qualunque criterio ideale che non sia volontà che vuole sé stessa, che abbia cioè sé come suo unico contenuto in

³⁰ Per una recente quanto perspicua delineazione del nesso ‘fatto–diritto’ nei *Fondamenti della filosofia del diritto* di Giovanni Gentile, cfr. T. GAZZOLO, *Giovanni Gentile e l’idea del diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 4, 2020, 713-736, specialmente 716-724.

³¹ G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 309-311.

vista del suo superamento³², si ha la «micidiale soppressione di tutte le distinzioni e di tutte le idee umane, condannate alla decapitazione perché “astratte”»³³, là dove tutto invece «si risolve naturalmente [...] nelle ingenuie parole di questo giovane [...] con la sintesi a priori come atto puro»³⁴.

3. *L'equazione di Volpicelli: le sciocchezze e le Spigolature*

La ‘stroncatura’ delle ‘Esercitazioni’³⁵, con la quale Volpicelli attaccherà Capograssi ha un precedente notevole, che aiuta a contestualizzare il tema del quale ci occupiamo, che va in effetti ‘letto’ seguendo una duplice direttrice: da un lato sta la già richiamata disputa, che è anche disputa di potere entro il fascismo, fra Gentile e Del Vecchio; dall’altro sta la completa divergenza delle prospettive filosofiche di Capograssi rispetto al neoidealismo e a Volpicelli, che sarà anche sanzionata nel menzionato concorso catanese, nel quale appunto Gentile e Del Vecchio si ‘scontreranno’ e il cui esito darà non pochi motivi di perplessità³⁶.

Volpicelli, nel 1925, scrive una breve nota intitolata ‘Le sciocchezze del prof. Del Vecchio’³⁷. Muove lì a Del Vecchio due accuse, che convergeranno in una sola: *a*) la messa in discussione della genuinità dell’appartenenza fascista di Del Vecchio – se ne adombra infatti una vena di opportunismo –; *b*) quella di ‘giusnaturalismo’, che nella interpretazione di Volpicelli – questa la saldatura centrale – non può che coincidere con quella, più radicale rispetto alla precedente, di incompatibilità con i presupposti ideali, ordinamentali, politici e giuridici del fascismo.

A Del Vecchio Volpicelli imputa di tessere una «intrigante politichetta ebraico-massonica», di essere un «“mingherlino” filosofo del diritto» che largheggia di «citazioni»³⁸ e a dispetto delle più volte rivendicate ‘benemerienze fasciste’ – motivo di accesa competizione con Gentile³⁹ – di

³² Ben diversa la posizione del Sulmonese, espressa già in modo inequivoco nel 1921: «la richiesta fondamentale [...] dell’assoluto bene, dell’assoluta verità, dell’assoluto valore rimane il fatto centrale dello spirito umano. La volontà non vuole le cose buone né quelle utili, né quelle piacevoli ma la Bontà è il fatto centrale di tutta la storia e di tutte le esperienze», G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sull’ autorità e la sua crisi*, in ID., *Opere*, cit., vol. I, 158: la volontà aderisce cioè ad un ‘reale’, che non pone perché *non può* porlo – in quanto individuo insuperabilmente finito – ma di cui avverte l’esigenza non sopprimibile. Il vichismo di Capograssi, secondo la suggestiva ed esattissima espressione di Pietro Piovani, «più vichiano di Vico», è qui implicito in tutto il suo spessore, cfr. P. PIOVANI, *Introduzione*, in G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), a cura di P. Piovani, Milano, Giuffrè, 1962, IX. La tensione all’Assoluto, che non potendo essere ‘posto’ da un essere che è limite, neppure può essere ‘posseduto’ – per la medesima ragione –; la manifestazione dell’esigenza dell’Assoluto, ossia lo *horror vacui* – rappresenta la tensione al superamento della dimensione del finito, e si svolge «in mezzo alle cose, alle azioni degli altri individui [...]», ciò fa sì che l’individuo sia sempre reso cosciente «della propria individualità [scil. empirica]» (G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sull’ autorità e la sua crisi*, 169) e quindi sempre di fronte alla possibilità della caduta allo stato del «bestione», ma sempre aperto alla possibilità del progresso della sua vita associata.

³³ G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 309-311. Il riferimento alle idee «umane» è chiaramente vichiano. Si osservi la presenza dell’avverbio «storicamente», che nella trascrizione volpicelliana sarà omesso.

³⁴ *Ibid.*, 310-311.

³⁵ A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit.

³⁶ Cfr. M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, cit., 271 ss.; in particolare 276-277.

³⁷ A. VOLPICELLI, *Le sciocchezze del prof. Del Vecchio*, in *L’educazione politica*, 3, 1925, 143-144.

³⁸ *Ibid.*, 143.

³⁹ Non passi inosservato che nell’articololetto polemico di Volpicelli c’è anche un accenno alla recriminazione di Del Vecchio circa il fatto che a lui sarebbe spettato «il riordinamento delle istituzioni scolastiche» (*ibid.*), che aveva invece compiuto, come noto, Gentile nel 1923. Vale la pena inoltre menzionare l’interrogazione parlamentare, a firma del sen. Giovanni Gentile,

essere in buona sostanza un millantatore: «qualche manganellata affibbiata (ma dove? ma quando?) in omaggio a quei tali immortali principi del *diritto naturale*, di cui egli è il paladino e il teorico più ferrato di citazioni [...]. Giacché il Del Vecchio [...] è sì un fascista e un fascista incandescente, della prima ora; ma è anche e soprattutto il teorico del giusnaturalismo e della democrazia oracoleggiante nelle logge massoniche, così fiere rivendicatrici di quei diritti innati che sono il più gustoso bersaglio agli sberleffi del fascismo»⁴⁰.

Volpicelli, quanto alla prima accusa, al sarcasmo sulla inadeguata attitudine di manganellatore di Del Vecchio premette quella – biograficamente, in vero, discutibile – di opportunismo nell'aderire al fascismo, dato che Del Vecchio aveva ottenuto il 'titolo' (peraltro citato nei capi d'accusa della Commissione per le epurazioni⁴¹) di 'antemarcia', ed era stato per un certo periodo il solo accademico romano apertamente fascista, il che in effetti ne favorì l'accesso al rettorato della 'Sapienza'; ciò malgrado, così si esprime Volpicelli: «credeva il Del Vecchio che il fascismo fosse il terreno più adatto alle sue velleità [...]?». Ma quel che più qui interessa è che Volpicelli procede a criticare Del Vecchio per le sue tesi estraendole non dagli scritti di maggiore impegno teoretico⁴², bensì da 'Le ragioni morali della nostra guerra', celebre dichiarazione interventista con la quale Del Vecchio fu peraltro personalmente coerente, arruolandosi volontario⁴³. Lì Del Vecchio asseriva che le ragioni della guerra erano quelle del diritto: «Noi tendiamo a difendere non soltanto il nostro diritto, ma il diritto in *universale* [corsivo mio], [...] il principio della inviolabilità di tutte le patrie»; in ragione del quale «noi combattiamo, in un certo senso, anche a pro dei nostri nemici [...] per la causa della *civiltà umana* [...] [dell'] *autonomia degli individui e delle nazioni* [...] [del]la fedeltà alla parola data»⁴⁴.

Volpicelli conclude lo scriterello anti-delvecchiano sommando le due accuse in una sola: «Quanto poi al *giusnaturalismo*, all'umanitarismo democratico, e via discorrendo...; che cosa c'entra tutto ciò col fascismo? *Della prima ora bisogna essere*, Poffarbacco!»⁴⁵; inoltre – e soprattutto –: «quanti di questi *noi* reduci e fascisti della prima ora, non sono quanto di più *antifascista* e di meno incandescente ci sia? [corsivi miei]»⁴⁶. Non c'è motivo di dubitare che in quel frangente il professo gentiliano Volpicelli – che fa peraltro, come si è visto, riferimento alla questione della riforma dell'ordinamento scolastico – intendesse colpire politicamente Del Vecchio in ragione

rivolta al Ministro dell'Educazione, Fedele, del 27 marzo 1926, nella quale si chiede conto al Ministro della 'censura' indirizzata dal Rettore della 'Sapienza' – prof. Giorgio Del Vecchio – al prof. Levi della Vida (che figurerà, nel 1931, fra i dodici eroici non giuratori) per non aver preso parte alla cerimonia di riapertura al culto della cappella universitaria. Cfr. di recente P. SIMONCELLI, *Giovanni Gentile non fu soltanto un "filosofo in camicia nera"*, in *Corriere della Sera*, 7 novembre 2021.

⁴⁰ A. VOLPICELLI, *Le sciocchezze del prof. Del Vecchio*, cit., 143.

⁴¹ Cfr. V. FROSINI, *Del Vecchio Giorgio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 1990, vol. XXXVIII (voce consultata on-line).

⁴² La gran parte della produzione teorica di Del Vecchio, nel 1925, era già edita, a partire da G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, Bologna, Zanichelli, 1924; e risalendo: ID., *I presupposti filosofici della nozione di diritto*, Bologna, Zanichelli, 1902; ID., *Il concetto del diritto*, Bologna, Zanichelli, 1912; ID., *Il concetto della natura e il principio del diritto*, Bologna, Zanichelli, 1922.

⁴³ Cfr. V. FROSINI, *Del Vecchio Giorgio*, cit.: «Arruolatosi volontario nel 1915, nominato sottotenente di artiglieria, rifiutò di passare nel corpo della giustizia militare (come avrebbe avuto diritto per la sua posizione universitaria) e si recò al fronte, dove ottenne due promozioni e la medaglia di bronzo al valor militare (per due volte era stato proposto per la medaglia d'argento)». Il libello era stato distribuito agli ufficiali combattenti, aveva avuto quindi larga diffusione, il che – forse – giustifica la scelta di Volpicelli, nel senso che intendeva colpire l'immagine pubblica di Del Vecchio, più che la sua personalità speculativa.

⁴⁴ G. DEL VECCHIO, *Le ragioni morali della nostra guerra*, Firenze, Tipografia Domenicana, 1915, cit. in A. VOLPICELLI, *Le sciocchezze del prof. Del Vecchio*, cit., 144, enfasi in originale (in carattere spaziato).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

del suo contrasto con Gentile; ma val la pena osservare che la difesa di un diritto (e di una filosofia del diritto) che muovesse da un criterio di «giusto» universale, come ricostruisce con sintetica e informata precisione Guido Gonella⁴⁷, fa sì che la filosofia del diritto, secondo la definizione dello stesso Del Vecchio, sia «la disciplina che definisce il diritto nella sua universalità logica, ricerca le origini ed i caratteri generali del suo svolgimento storico, e lo valuta secondo l'ideale della giustizia desunto dalla pura ragione»⁴⁸. Ciò appariva a Volpicelli non solo insostenibile sul piano filosofico⁴⁹, ma soprattutto, non (semplicemente) estraneo al fascismo, ma radicalmente contrario ai suoi presupposti, e cioè anti-fascista (*infra*).

Occorre ora considerare quanto due anni dopo Volpicelli riverserà contro Capograssi, reo – in prima battuta – di schermirsi, da «cristianello annacquato»⁵⁰, di fronte al diffondersi «delle filosofie antintellettualistiche contemporanee» – e che Capograssi considerava, invece, astrazioni sommamente intellettualistiche⁵¹. Anzitutto: Volpicelli tende a confinare il cattolicesimo di Capograssi in un frusto clericalismo, gli accosta (senza citare espressamente) alcune dichiarazioni di circostanza di Emilio Bodrero, allora sottosegretario del gabinetto Fedele che andavano in quella direzione⁵² – clericalismo alquanto alieno all'autore, giacché incompatibile con la sua radice rosminiana e dunque cattolico-liberale⁵³; in secondo luogo rimarca – e satireggia – la preoccupazione capograssiana (*supra*) circa l'abolizione di qualunque ipotesi di giudizio morale (Volpicelli si riferisce, omettendo però di osservarlo, all'elaborato sull'omicidio, che non provocherebbe alcun orrore in sé⁵⁴), e soprattutto riporta lunghi passi dell'esercitazione 'attualista' – di nuovo omettendo, senza segnalarlo, alcune parole⁵⁵ – ai quali interpone i suoi

⁴⁷ Cfr. G. GONELLA, *La filosofia del diritto secondo Giorgio Del Vecchio*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, 3, 1931, 246-263.

⁴⁸ G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Città di Castello, Società Tipografica Leonardo da Vinci, 1930, 6.

⁴⁹ Per una perspicua lettura di tale plesso cfr. F. D'URSO, *Logica e storia: l'attualismo giuridico di Arnaldo Volpicelli*, in *Etica & politica/Ethics & Politics*, 1, 2020, 473-489, in part. 479-481. Su questo cfr. A. BIXIO, *Diritto e socialità nell'idealismo di Giorgio Del Vecchio. Il problema del concreto*, in G. BARTOLI (a cura di), *I filosofi del diritto della "Sapienza" tra le due guerre. Atti del Convegno internazionale, Roma, 32-22 ottobre 2014*, Roma, Sapienza University Press, 2017, 43-64, in particolare 50-54 e 62.

⁵⁰ Cfr. A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit., 158.

⁵¹ Per restare alle 'Esercitazioni' (G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 280 ss.) il filosofo sulmonese inseriva nel perimetro della «conoscenza astratta» anche le trattazioni sulla indissolubilità del matrimonio ispirate alla *Filosofia della pratica* di Croce. Cfr. A. DELOGU, *Prefazione all'«Analisi dell'esperienza comune»*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, cit., 219-243; P. PIOVANI, *Un'analisi esistenziale dell'esperienza comune*, in ID. (a cura di), *La filosofia dell'esperienza comune di Giuseppe Capograssi*, Napoli, Morano, 1976, 21.

⁵² Cfr. A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit., 158; le dichiarazioni si possono leggere in un articolo anonimo comparso su *Civiltà cattolica*, 2/1928, 303, intitolato *L'educazione nuova a congresso*, *ibid.*, 289 ss.

⁵³ Si veda ad esempio la recensione di Capograssi, comparsa nel 1927 nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 6, 107-708, del volume di F. AQUILANTI, *Certezze*, Roma, Editoriale nuova, 1927, in cui Capograssi si pone la questione del rapporto fra pensiero moderno e filosofia cattolica, affermando che: «l'anima moderna, lacerata dalla necessità di fare e insoddisfatta del fatto» deve trovare nuova vicinanza alla fede «dentro questa esperienza; vale a dire dai principi, dalla realtà, dai metodi che la cultura moderna – qualunque cosa si dica – ha scoperto», corsivo nel testo. In quella importante recensione, Capograssi ricordava quanto scritto da Del Vecchio in sede di prefazione del volume dell'Aquilanti, ossia che «affidarsi al dogma in sé e per sé» equivarrebbe a varare un «positivismo di nuovo genere, al posto del vecchio positivismo». Cfr. M. D'ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, cit., 49. E si veda, *ibid.*, 45 ss., la ricostruzione della mancata conclusione della promessa di un insegnamento in 'Cattolica', dovuto sì ad impedimenti 'formali', ma è sufficiente vedere il programma che Capograssi aveva stilato per l'insegnamento per misurare la distanza fra la 'domanda' – un tomismo osservante e programmaticamente anti-moderno – e l'offerta: una proposta filosofica e culturale che è un manifesto (rosminiano) di 'rinnovamento cattolico'. Su questo si veda F. MERCADANTE, *Introduzione*, cit., XXVI ss.

⁵⁴ Si veda il §4 (*infra*): Capograssi aveva assunto il Decalogo come «esempio più netto ed angusto di determinazione della legge morale».

⁵⁵ Cfr. A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit., 158: «tolta la distinzione, è tolta anche... ogni possibilità di porre un qualsivoglia ideale a tutto ciò che si pone come diritto (!)»; cfr. *supra* il passo delle 'Esercitazioni', dove compare nella frase l'avverbio «storicamente»; cfr. *infra*, lettera di Capograssi a Del Vecchio, in cui si segnala la rilevanza di detta omissione.

commenti. Fra questi: il giusto in sé andrebbe ‘posto’: «Con il rifiuto di stabilire un giusto in sé [e si trattasse di ‘stabilirlo’ cioè di *porlo*, sia pure una volta per sempre; ma esso è inteso come un *dato* assoluto del pensiero, o giovane idealista ad ogni costo!]]»⁵⁶; l’esercitazione si limitava ad affermare che, se vi fosse una meta effettivamente posta, una volta raggiunta questa si darebbe uno stallo fatale, e in questo senso – sostiene il giovane allievo –, non ammettendo tale meta, «rendiamo meglio [o unicamente?] concepibile il progresso»⁵⁷. Volpicelli osserva che Capograssi avrebbe inserito, esercitando le «sue basse arti di giocoliere da strapazzo», una considerazione sulla «sintesi a priori come atto puro» (*infra*) – che era invece centrale nell’«esercitazione» in questione (*supra*) – al fine di operare degli «esorcismi a freddo», che non costituirebbero in alcun modo una confutazione degli argomenti proposti.

Al di là del fatto che non fosse quella la finalità capograssiana, qui val la pena considerare alcune osservazioni di Volpicelli. Mentre Capograssi rilevava che lo «spirito, condannato a rimanere sempre in se stesso e a procedere verso una meta che non si raggiunge mai. [...] La coscienza che procede sempre su se stessa e ha l’*ansia* di questo procedere, e non raggiunge mai la sua meta, mentre per ischerno pare che la raggiunga sempre!»⁵⁸, Volpicelli – sarcasmo a parte⁵⁹ – lo accusa di rimanere ancorato al «venerando troncone del *diritto naturale*»; retoricamente si domanda se sia «forse lecito dubitare che la condotta morale sia privilegio esclusivo... dei giusnaturalisti», «ingombranti e pertinaci detriti», rispetto ai quali urgeva un «*repulisti*»⁶⁰.

Le ragioni per le quali le *Spigolature* debbano essere lette avendo in mente le *sciocchezze* sono chiare, non solo perché intenzionano il medesimo ‘chiasmo’ – Capograssi e Del Vecchio, Volpicelli e Gentile –; ma perché Volpicelli sovrappone *tout court* idea di giustizia – quand’anche intesa come criterio regolativo-razionale, riconoscimento degli altri come soggetti cui si debbono (kantianamente) ragioni⁶¹ – *sic et simpliciter* a «giusnaturalismo», che però da Volpicelli non viene in alcun modo definito, e può quindi essere assunto nella maniera più ‘libera’, sia come codice di composizione degli arbitri (*supra*), che potrebbe ben valere anche per le corporazioni fra loro e per queste in rapporto agli altri istituti⁶², sia come sistema rigidamente deduttivo da «principio» a leggi, organismo statico, sovra-storico, in grado di ‘giustificare’ gerarchie intangibili, estromissioni cetuali ecc.; postura – quest’ultima – assai distante, in vero, dal concetto capograssiano di esperienza comune (e giuridica)⁶³. Ed è sulla base di tale omissione che Volpicelli conclude la sua

⁵⁶ A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit., 159. Il brano volpicelliano viene riprodotto così come è in originale, con i commenti di Volpicelli fra parentesi quadre, con i corsivi nel testo. Nel riportare il passaggio dalle esercitazioni, omette la parola «criterio», l’espressione che si legge nelle ‘Esercitazioni’ è «Con il rifiuto di stabilire il *criterio* di un giusto in sé [...]», cfr. G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 309-310, corsivo mio.

⁵⁷ *Ibid.* Di nuovo, il commento fra parentesi quadre è testuale.

⁵⁸ G. CAPOGRASSI, *Esercitazioni*, cit., 311, corsivo nel testo.

⁵⁹ Cfr. A. VOLPICELLI, *Spigolature*, cit., 158: «e allora legatelo [*scil.* lo spirito] a quattro doppi al... giusto in sé»; «ma no; per raggiungerla [*scil.* una meta] ha da affogare nel latt’e miele del giusto in sé» e altre espressioni di simile tenore.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Si veda G. CAPOGRASSI, *Analisi dell’esperienza comune*, cit., 359: «In sostanza l’imperativo giuridico prescrive che l’azione sia volontariamente quella che essa necessariamente è. [...] La parola sia quello che è [...] la relazione con l’altro uomo, che suppone il riconoscimento dell’altro uomo, sia quelle che è, sia veramente relazione».

⁶² Rinvio alle penetranti osservazioni di Widar Cesarini Sforza, *infra*.

⁶³ Si veda A. PUNZI, *Prefazione all’«esperienza giuridica»*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, cit., 831-850, ove si ricostruisce il Capograssi degli anni Cinquanta, consonante con il Capograssi della seconda metà degli anni Venti nell’insistere sulla centralità dell’individuo eguale (*homo aequalis*) e sulla tragicità della sua esperienza concreta, ben prima che si consumasse la «catastrofe», per alludere ad un altro significativo titolo capograssiano.

equazione, per la quale giusnaturalismo è sinonimo di antifascismo. E se per Del Vecchio, iscritto al Pnf nel 1921, l'accusa appariva alquanto precaria, al limite del paradossale, per Capograssi, che nel 1927 non aveva la tessera del partito fascista – e la prenderà, dopo mille resistenze e con mille resipiscenze, solo nel 1933⁶⁴ –, adombrare la possibilità che fosse un oppositore politico del fascismo, seppur non palese, avrebbe non solo messo in difficoltà il suo *sponsor* Del Vecchio, ma soprattutto il (non più) giovane studioso, che nel 1927 ha trentotto anni ed è in cerca di una adeguata collocazione accademica⁶⁵.

4. «È curioso che mi definisca giusnaturalista [...]»: una lettera di Capograssi a Del Vecchio

Il *corpus* delle lettere che Capograssi indirizza a Del Vecchio tocca numerosissimi temi, s'incontrano rari scambi di opinione su materia giuridica e sostanzialmente vincolati alla gestione della *Rivista* e della cattedra, scarsi accenni a vicende di vita comune, come ad esempio piccole cause che Capograssi seguiva da avvocato per conto di Del Vecchio, e una lettera – qui di seguito integralmente riprodotta – nella quale Capograssi dichiara di non voler rispondere ad «A.V.»:

«Roma, 25 maggio 1927

Illustre professore, ho letto la Rivista. Il sig. A. V. raggiunge, mi sembra, l'eccellenza della villania e della incomprendione. Egli non ha capito *a)* il carattere scolastico di quella relazione, diretta a valutare lo stato delle menti giovanili, e, per incidente, il pericolo che i recenti indirizzi del pensiero, hanno per quelle menti (veramente, per tutte le menti, come mi fa capire il sig. A. V.!) E del resto basta leggere i brani da me scelti per rendersi conto della confusione mentale degli autori – *b)* non ha capito neppure il nesso profondo che io stabilivo tra quelle confusioni di idee e il giudizio morale: di fronte a un giovine, il quale scriveva che l'omicidio è punito perché gli uomini temono di morire assassinati, io ricordavo il Decalogo: quale esempio più netto ed angusto di determinazione della legge morale? Comica e piena di significato è l'indignazione di questo brav'uomo, a sentir parlare di Decalogo: il Decalogo lo fa andare in bestia! – *c)* È curioso che mi definisca “giusnaturalista” solo perché parlo della “idea del giusto”. E come si fa a non parlarne se si vive? E curiosissimo è poi che non riesca a discernere il conto che io faccio – centrale per la mia speculazione – della “esperienza morale” – egli che si proclama antintellettualista! – *d)* l'unica cosa che mi fa piacere è che questo A.V. ha a capito e raccolto, sottolineandoli, gli accenni che io davo del mio giudizio, su quell'indirizzo: precisamente “tragica e mortale inconsistenza”!

⁶⁴ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Prefazione*, in G. FOLCHIERI, *Scritti vari di diritto e filosofia*, a cura di G. Capograssi, Milano, Giuffrè, 1952, ora in ID., *Opere*, cit., vol. V, 266.

⁶⁵ Il che avverrà nel 1933, quando Capograssi ha quarantaquattro anni.

Tutto questo ed altro io scriverei e risponderei se il sig. A.V. non avesse trascorso a quelle contumelie da Pretura Urbana, se non avesse falsato in pieno tutto l'organismo della relazione, se non avesse addirittura tolto parole dal mio testo (p. 39 dell'estr. toglie la parola "storicamente" che lì è tutto!), se non avesse fatto tanti giuochi di prestigio, come di chiedere che c'entra la "sintesi a priori come atto puro" quasi me la fossi inventata io, e non fosse stata ripetuta dal giovane del quale io riportavo il brano, contenente il noto ritornello del "soggetto che crea l'oggetto" ecc. ecc.! Francamente mettersi a fare una polemica con un tale individuo, mi ripugna. Chi ha letto la relazione, ed è in buona fede, giudicherà da sé, e vedrà se ci sia stata "strage degli innocenti" come con umorismo da commesso viaggiatore, sta scritto nell'articoletto, o se non vi sia stata, vera riverenza mia, verso quelle giovani vite che si aprono al pensiero – Piuttosto l'episodio mi sembra importante dal punto di vista generale: come mai tanta indignazione per poveri "detriti" come noi saremmo, dei quali deve essere liberata l'Università? Perché parole così gravi per un semplice documento scolastico? La filosofia è formazione morale per questa gente, o mezzo di sopraffazione e di dominio? Capisco l'indignazione per il ... Decalogo.

Stasera mi permetterò di passare da Lei, per sentire però il Suo avviso, al quale io totalmente deferisco. E intanto mi abbia con cordiale devozione,

dev.mo aff.mo

G. Capograssi»

È importante soffermarci, prima che sul rifiuto capograssiano – che parlerà, di lì a dieci anni, non già del 'problema del diritto', ma del problema della 'scienza' del diritto⁶⁶ – dell'etichetta di «giusnaturalista» – lui che era allievo di V. E. Orlando, ammiratore di Chioyenda, precoce e tenace critico di quelle gerarchie vetero-censitarie che trasparivano dalle nostalgie neotomistiche⁶⁷ – sul significato che le attribuisce colui che la impiega. Chi è, dunque, per Volpicelli, giusnaturalista? Per rispondere a tale interrogativo occorre prendere in esame – sia pure con la brevità che la sede impone – alcuni elementi del pensiero volpicelliano, collocati nella temperie di poco precedente e di poco successiva alle 'leggi fascistissime' (appunto, 1925-26).

L'intera parabola volpicelliana, sin dagli esordi nei primissimi anni Venti, è riconducibile alla esigenza di condurre alle estreme conseguenze la tensione pratica della filosofia moderna a partire da Cartesio, che Volpicelli traduce nella postulazione di un carattere autopoietico, letteralmente artificiale, di qualsivoglia forma di 'dualismo': soggetto e oggetto in prima e

⁶⁶ Su questo cfr. P. PIOVANI, *Itinerario di Giuseppe Capograssi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 4, 1956, 417-438. Si veda però, per la seconda metà degli anni Venti, la *summa* delle riflessioni capograssiane in ID., *Analisi dell'esperienza comune*, cit., 269 ss. Considerazioni perspicue sul superamento di una fase 'idealistica' del giovanissimo Capograssi – la tesi di laurea svolta, idealmente, sotto il magistero di Croce – si trovano in L. LIPPOLIS, *Il pensiero del giovane Capograssi attraverso i «foglietti a Giulia»*, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 1. Ma si veda soprattutto F. MERCADANTE, *Introduzione*, cit., V-LV, XIII ss.

⁶⁷ Cfr. F. MERCADANTE, *Fiat aequalitas. L'individuo tra diritti e bisogni*, in ID. (a cura di), *Due convegni su Giuseppe Capograssi*, Giuffrè, Milano, 1990, 1177-1239.

fondamentale istanza; volontà libera e contenuto del volere⁶⁸; io e mondo⁶⁹; e da ultimo e soprattutto, per quanto ci riguarda, individuo e Stato.

Il tentativo volpicelliano, senz'altro simpatetico sul piano filosofico a quello di Gentile, si inserisce tuttavia nel dibattito pubblico in quella vasta gamma di discorsi e scritti che compaiono – *et pour cause* – a partire dal 1924 (delitto Matteotti) tesi a 'ripensare' il concetto di libertà o in opposizione programmatica al liberalismo e alla liberal-democrazia, oppure – ed è il caso di Gentile⁷⁰ – sotto le (malferme) insegne di un «nuovo liberalismo», nel quale lo Stato si dovrebbe assumere il compito di plasmare la moralità e l'eticità dei cittadini.

Mario Caravale, in un acuto intervento cui rinvio⁷¹, riscontra in tale 'fiorire' di discorsi antiliberali sulla libertà la tensione ad 'esorcizzare' il fantasma 'delle' libertà, sacrificate in vista della centralizzazione statuale di ogni espressione politica e persino morale, sociale ed economica, e della sostanziale soppressione delle garanzie costituzionali⁷². Sarà sufficiente estrarre da quel 'florilegio antiliberalista' un discorso di Alfredo Rocco, del 1924, che si approssima assai alle tesi che Volpicelli – in vasta compagnia, del resto – avrebbe sostenuto appunto nella seconda metà degli anni Venti: «Il fascismo crede che i cittadini di un determinato Stato non siano fine dell'azione dello Stato, ma mezzo, perché i fini storici ed immanenti dell'organismo sociale devono prevalere su quello dei singoli che in un determinato momento lo compongono. Il rapporto che *liberalismo* e *democrazia* stabiliscono tra società e individuo è *rovesciato* dal fascismo. [...] La differenza essenziale che c'è tra la *concezione fascista* e la *concezione liberale* della libertà sta in ciò che per il fascismo la *libertà è una concessione dello Stato fatta non nell'interesse dell'individuo ma nell'interesse dello Stato* [...]. Nella concezione liberale invece

⁶⁸ Sintomatico di ciò è quanto VOLPICELLI scrive nella *Introduzione* per l'edizione da lui curata dei *Fondamenti della metafisica dei costumi* di Kant (Firenze, Vallecchi, 1925): secondo la ricostruzione di Volpicelli, la filosofia pratica kantiana troverebbe il suo valore nella *volontà* in quanto tale – e non già nella «volontà buona» –; ma cfr. in particolare I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, a cura di V. Mathieu, Milano, Rusconi, 1982, 66: «Questa miglior persona egli crede, però, di essere quando si colloca dal punto di vista di membro del mondo intelligibile, a cui, *senza che egli lo voglia*, lo destina l'idea della libertà, cioè dell'indipendenza dalle cause “determinanti” del mondo sensibile: situazione in cui egli è conscio di una *volontà buona* che, per suo stesso riconoscimento, *detta legge alla sua volontà cattiva di membro del mondo sensibile*, e di cui egli riconosce l'autorità, nel momento stesso in cui la trasgredisce. Il *dovere morale* è, dunque, un suo volere *necessario di membro di un mondo intelligibile*, ed è pensato da lui come costrizione solo perché egli è, al tempo stesso, membro del mondo sensibile [corsivi miei]».

⁶⁹ Cfr. ad esempio, A. VOLPICELLI, *Natura e spirito*, Roma, De Alberti Editore, 1925, 70: «Se il cosmo è io; l'io, il soggetto spirituale è il mondo medesimo. [...] l'azione dell'io è, immediatamente e in sé stessa, azione cosmica, creazione e trasformazione immanente del mondo».

⁷⁰ Cfr. ad esempio G. GENTILE, *Il mio liberalismo*, in *La nuova politica liberale*, 1923, 9 ss. e in part. 10, ove si 'immagina' un «liberalismo» nel quale lo Stato «interviene e presiede alla vita morale dell'individuo», essendo esso «non [...] esterno all'individuo, anzi è l'essenza stessa della sua individualità». Nella vasta letteratura critica sul Gentile filosofo del diritto si vedano, almeno, oltre al già citato T. GAZZOLO, *Giovanni Gentile e l'idea del diritto*, cit.; V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1978, 129 ss.; M. LALATTA COSTERBOSA, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, in AA.VV., *Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 2016, 317-324; L. MALUSA, *La fondazione del diritto alla luce del “diritto di guerra e di pace” in Giovanni Gentile*, in F. TOTARO (a cura di), *Legge naturale e diritti umani*, Brescia, Morcelliana, 2016, 253-263; L. PUNZO, «I fondamenti della filosofia del diritto» di Giovanni Gentile, in P. DI GIOVANNI (a cura di), *Giovanni Gentile: la filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo*, Milano, FrancoAngeli, 2003, 367-388; M.L. LANZILLO, *Giovanni Gentile e il problema del “concreto”. Dalla “filosofia del diritto” a “Genesi e struttura della società”*, in *Filosofia politica*, 2, 2000, 239-259; B. TRONCARELLI, *Il fondamento antintellettualistico della filosofia di Gentile*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, LXXV, 1998, 601-615; EAD., *Diritto e politica nella problematica del neoidealismo italiano*, in B. Montanari (a cura di), *Spicchi di Novecento*, Torino, Giappichelli, 1998, 233-258.

⁷¹ M. CARVALE, *L'ombra di Banquo: il fantasma della libertà nella giuspubblicistica italiana del primo decennio fascista*, in G. Bartoli (a cura di), *I filosofi del diritto della “Sapienza” tra le due guerre*, cit., 65-108.

⁷² *Ibid.*

la libertà è un diritto innato dell'individuo, che egli può far valere anche contro lo Stato [corsivi miei]»⁷³.

Nel discorso di Rocco, che per brevità non può qui essere scandagliato nella sua interezza, si sosteneva che «lo Stato *concedeva* la libertà agli individui non perché conseguissero fini propri, ma perché operassero in funzione dell'interesse generale dello Stato [corsivo mio]»⁷⁴; la libertà non costituisce cioè un elemento 'prestatuale', sarebbe semmai una 'invenzione' dello Stato, di cui lo Stato medesimo si gioverebbe affinché si possano *meglio* – e cioè in via strumentale – conseguire finalità collettive (nazionali, nella posizione di Rocco). Il concetto di Stato che ne deriva è quindi qualcosa come un 'Leviatano' senza il patto, affermazione ben consonante, del resto, con il pensiero che Mussolini avrebbe espresso l'anno seguente, per cui 'deve essere' «Tutto nello Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato»⁷⁵ e che Capograssi aveva riscontrato, con sincero e manifesto allarme, in varie forme, come si è visto, nelle 'Esercitazioni' del 1925-26.

Volpicelli, in uno scritto intitolato 'Il fascismo e lo Stato', che compare su Nuova politica liberale dell'agosto 1924 (il discorso di Rocco, poc'anzi citato, è dell'aprile di quello stesso anno, ed era stato tenuto a Roma, all'Augusteo), rivendica e conduce alle estreme conseguenze il presupposto per il quale lo Stato – e il governo; e il partito 'unico', dato che ancora nel suo pensiero la corporazione non aveva guadagnato una posizione preminente⁷⁶ – è il solo soggetto della vita politica, tesi che sarà in parte rettificata nella posizione del corporativismo 'integrale' – che, come mette in luce Paolo Grossi⁷⁷, implica per sua natura una considerazione del pluralismo –, che Volpicelli condividerà con Spirito e che è successiva di alcuni anni, e che in ultimo lo porrà ai margini del fascismo, come già ricordato.

Ma dal 1924 all'avvio degli anni Trenta, anni nei quali prenderà appunto corpo il tentativo di conferire un valore all'effettivo pluralismo delle emergenze sociali – si veda l'attività di Volpicelli nella rivista di Bottai, l'Archivio di studi corporativi⁷⁸ – Volpicelli è un acceso e instancabile polemista, impegnato a sostenere l'idea per la quale non vi è, né vi può essere, distinzione alcuna tra individuo e Stato⁷⁹ e che perciò – conclusione invero discutibile in

⁷³ A. ROCCO, *La formazione della coscienza nazionale dal liberalismo al fascismo*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. II: *La lotta contro la reazione antinazionale (1919-24)*, Milano, Giuffrè, 1938, 755-770, cit. a 764-766. Cfr. F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica*, in *Rivista AIC*, 2/2018, 1-12.

⁷⁴ Cfr. ancora M. CARVALE, *L'ombra di Banquo*, cit., 69.

⁷⁵ Discorso celebrativo del terzo anniversario della marcia su Roma del 28 ottobre 1925, conosciuto come il 'discorso della Scala di Milano'.

⁷⁶ Cfr. A. VOLPICELLI, *Il fascismo e lo Stato*, in *Nuova politica liberale*, agosto 1924, poi con il titolo di *Lo Stato fascista*, in AA.VV., *Pagine fasciste*, vol. I: *I fondamenti ideali*, Roma, De Alberti Editore, 1926, 129-153; ID., *Lo Stato come Stato-partito*, in *L'educazione politica*, 1926, 65-75; cfr. G. LEIBHOLZ, *Il diritto costituzionale fascista*, a cura di A. Scalone, Napoli, Guida, 2007, 70.

⁷⁷ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000, 171 ss.; 176-177: «L'abbraccio fra Stato sempre più totalitario e intelaiatura corporativa avveniva all'insegna di una sostanziale diffidenza, né poteva essere altrimenti: l'anima arrogantemente autoritaria del fascismo mal sopportava il significato pluralistico, più o meno coperto, che il corporativismo comportava, e fu proprio per questo che non si pose mano alla prevista e ipotizzata "seconda fase" di una strutturazione corporativa, cioè alla realizzazione di una programmazione dell'economia nazionale affidata alle stesse forze sociali, all'autogoverno dei produttori». Cfr. anche S. CASSESE, *Un programmatore degli anni Trenta: Giuseppe Bottai*, ora in ID., *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1974, 198.

⁷⁸ Cfr. ancora P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., 179-180; M. G. LOSANO, *Introduzione*, in H. KELSEN - A. VOLPICELLI, *Parlamentarismo democrazia e corporativismo*, Torino, Arago, 2021, 32 ss.

⁷⁹ Cfr. C. LATINI, *Volpicelli Arnaldo*, cit., 512: «la *diabolica novità* dell'identità tra individuo e Stato rappresenta senza dubbio la vera novità scientifica di quel momento», corsivo nel testo.

ragione delle stesse sue premesse, come rileverà alcuni anni dopo, con acume, Widar Cesarini Sforza – lo Stato (e non già l'individuo) è titolare unico e incontrastabile di ogni sovranità, la quale si costituisce – così – necessariamente in assenza di mandato⁸⁰.

Per sostenere tale tesi, Volpicelli non esita a condividere l'idea per la quale qualunque posizione muova dall'affermazione del carattere pre-statuale – *rectius*: extra-statuale⁸¹ – non di 'ogni', bensì anche almeno di 'una' prerogativa dell'individuo è una posizione 'giusnaturalistica', indipendentemente dalla coloritura che possa essa assumere.

Ciò risponde alla domanda dalla quale siamo partiti: per il Volpicelli del 1927 è giusnaturalista qualunque posizione non riconosca allo Stato, in quanto è governo – e governo del partito 'unico' – il diritto di disporre 'immediatamente' e 'interamente' dell'individuo, ove le finalità che lo Stato-governo in questione persegue lo richiedessero e quand'anche tali finalità fossero disapprovate dall'individuo stesso non solo *uti singulus* – il *feticcio* dell'individuo, secondo Volpicelli e il 'fantoccio', secondo Gentile – bensì anche *uti socius*, giacché nella soppressione o trasfigurazione dei principi liberali viene travolto anche il pluralismo, inteso come il momento del conferimento per rappresentanza delle singolarità associate della delega; viene quindi travolto lo *homo aequalis*⁸², che conosce così la propria eguaglianza solamente come eguale soggezione al potere-governo-Stato, e cioè solo come suddito. In ultimo, sarebbe giusnaturalista chiunque non ammettesse che un governo, per il fatto solo di essere governo 'legittimamente' – che qui, a rigore, vale materialmente, essendo *ab origine* negata la distinzione di fatto e diritto, con «soverchio ossequio per il fatto»... – abbia la potestà di disporre dell'individuo, la cui libertà risulta inevitabilmente soppressa.

5. «Si tollis libertatem, tollis dignitatem»: a mo' di conclusione

I 'foglietti a Giulia' del 1923 documentano in modo inequivocabile la tensione capograssiana al riconoscimento della libertà come cifra costitutiva dell'esperienza umana e

⁸⁰ Cfr. W. CESARINI SFORZA, *Corporativismo e scienza del diritto*, in *Archivio di studi corporativi*, 1932, 199 ss., Cesarini Sforza osserva che, posta l'identità fra individuo e Stato, e posto altresì che la forma dello Stato che rappresenta tale identità è lo Stato corporativo, si hanno aporie insormontabili: anzitutto, il riconoscimento del valore assoluto dello Stato corporativo, lo colloca istantaneamente in una dimensione meta-storica, con un progresso che finisce col corporativismo realizzato – una aporia della *realizzazione*, sicché –; in secondo e non meno rilevante luogo, posta l'identità di cui sopra, non si comprende – se non come una scelta *pregiudiziale* – la ragione per la quale tutto il diritto dovrebbe essere diritto *pubblico* e non già diritto tutto *privato*. Cfr. su questo specifico punto G. FRANCHI, *Arnaldo Volpicelli*, cit., 101-105; cfr., per una discussione più generale, I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007, 115 ss.

⁸¹ Quindi anche quella della autolimitazione statale di Georg Jellinek, per cui cfr. F. BATTAGLIA, *Jellinek, Georg*, in *Enciclopedia italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 1933: «Ogni diritto, osserva egli, è rapporto tra subietti; se lo stato ha diritto sui cittadini, il rapporto in cui si sostanzia il diritto del primo implica diritti dei cittadini verso lo stato: questo può adempiere la sua obbligazione solamente limitando rispetto ai sudditi la sua attività».

⁸² Si veda il già citato volume, a cura di M. G. Losano, H. KELSEN - A. VOLPICELLI, *Parlamentarismo democrazia e corporativismo*; cfr. il già citato 'foglioletto a Giulia' del 3 giugno 1923: «Eppure, Giulia mia, questo Statuto che si celebra ancora, che sembrava non si dovesse più celebrare, eppure questo Statuto è veramente la libertà: non è perfetto [...]. È stato di moda considerarlo come una cosa vieta e vecchia: è venuta la violenza, è venuta la dittatura [...] e subito il valore del vecchio Statuto è riapparso in piedi, è riapparso intero», G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, cit., foglietto n. 1688, 1715. Si veda F. MERCADANTE, *Fiat aequalitas*, cit., §21.

giuridica moderna⁸³ e – con ciò – la lontananza abissale di Capograssi dal regime mussoliniano; lontananza che – con gelido acume, si potrebbe dire – Volpicelli aveva colto e ‘denunciato’ sulle pagine della rivista di Gentile⁸⁴. Questo non toglie che il Sulmonese, come la ‘Nuova democrazia diretta’ e il ‘Saggio sullo Stato’ rendono evidente, aveva chiaramente visto la crisi dello Stato liberale, e aveva compreso che il rapporto individuo-Stato non sarebbe più stato lo stesso; ma riconosce che la mera sovrapposizione di individuo a funzione sociale è risposta ben ‘peggiore’ della domanda di superamento degli istituti ordinamentali post-unitari.

Al lettore attento e si potrebbe dire ‘ammirato’ di un classico del socialismo come Proudhon, che ha nome Giuseppe Capograssi⁸⁵, non sfugge che la modernità non è solo economicismo, «tirannia» dell’empirico, pensiero strumentale: è marcia verso l’eguaglianza; il precetto – paolino – dell’eguaglianza «realizza la legge morale», attorno alla quale molto si è discusso nelle ‘Esercitazioni’, come si legge in una splendida pagina dell’ *Analisi dell’esperienza comune*⁸⁶. Perciò, il cammino dell’*homo aequalis*, che aveva ormai oscurato quel cielo di stelle fisse – e relative gerarchie cetuali presuntamente intangibili – non rappresentava per lui, insomma, solo un ‘fatto’ ma, seppure carico di incognite, un ‘valore’.

La ‘massima’ di san Colombano, che Capograssi fa sua in uno dei suoi ‘foglietti a Giulia’, afferma che ove si tolga la libertà, è tolta anche la dignità: quel dittico è un passaggio della massima importanza, perché va assunto nella sua interezza e cioè nella relazione delle due polarità che lo compongono, per essere compreso. Nell’*Analisi dell’esperienza comune* della libertà in sé assunta non si dice molto, ma c’è da chiedersi se – in riferimento al nesso libertà/dignità – non valga anche la reciproca, ossia se c’è l’una, c’è anche l’altra; il che dovrebbe indurci a domandare in cosa risieda la dignità dei «soggetti», che sono soggetti in azione. Ciò, dato il carattere necessariamente esteriore dell’azione – «apparizione pratica»⁸⁷ – significa domandarsi in cosa risieda la dignità nelle relazioni che i «soggetti» – gli individui – comunemente intrattengono fra loro e nelle relazioni con l’insieme degli istituti che,

⁸³ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Pensieri a Giulia*, n. 1549, del 23 gennaio 1923; n. 1688, del 3 giugno 1923, e soprattutto il n. 1803, del 23 novembre 1923: «Quei grandi cattolici, Giulia mia, che questa grande Italia ha avuto, [...] quei grandi cattolici sono stati tutti liberali: essi hanno tutti amato la libertà, la santa libertà, la libertà, la libertà che deve animare tutta la vita, come diceva il grande Santo irlandese della libertà, San Colombano: “*si tollis libertem, tollis dignitatem*”, se togli la libertà togli la dignità. Proprio così: è la libertà che dà dignità alla vita, che dà dignità al vivere, che dà dignità all’uomo: e tutti i grandi pensatori cattolici, tutti i grandi spiriti del cattolicesimo, *tutti*, hanno considerato come una grande conquista dell’epoca moderna, una conquista cristiana del tempo moderno, la libertà [...]», *ibid.*, 1808. Cfr. ancora F. MERCADANTE, *Introduzione*, cit., XXX-XXXI.

⁸⁴ Si fa riferimento, unitamente alla mancata valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell’*Analisi dell’esperienza comune* in occasione del concorso di Catania, all’episodio delle *Spigolature*, in un dattiloscritto anonimo allegato nella domanda di trasferimento di Capograssi, in appendice al già citato volume di D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, cit., 335-336.

⁸⁵ Cfr. F. TESSITORE, *Capograssi e il collettivismo dell’azione: i contatti ideali con Vico, Hegel, Proudhon e Marx*, in P. Piovani (a cura di), *La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi*, cit., 65 ss., spec. 69 ss.

⁸⁶ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Analisi dell’esperienza comune*, cit., 417: «Il vero effetto della legge morale è la nascita, nell’anima amante, dell’idea di eguaglianza». A margine: si vedano i programmi di insegnamento per l’a.a. 1925-26, documento ufficiale che Capograssi redige in vista della conferma della libera docenza: «Esperienza giuridica e filosofia del diritto. Esperienza giuridica e scienza del diritto. L’autonomia della vita giuridica [...]. La legge etica e il dovere. La libertà. La libertà e il bene. [...] La giustificazione della esperienza giuridica. L’individualità e il suo diritto. L’individualità e la vita associata. La società e il diritto. Lo Stato [...]» (M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, 267) e li si mettano a confronto con l’indice dell’*Analisi dell’esperienza comune*: si vedrà che – se pure presso la cattedra ‘fascistissima’, almeno in riferimento all’attività politica del titolare, di Del Vecchio – Capograssi non defletteva, nell’esercizio del suo magistero, dalle proprie ferme convinzioni; e Del Vecchio – dal quale dipendeva in buona sostanza il riconoscimento di uno *status* accademico e professionale adeguato per Capograssi – non obiettava.

⁸⁷ *Ibid.*, 321.

coordinando le azioni, hanno come fine renderle possibili in libertà e riconoscimento della eguale libertà altrui.

«L'eguaglianza» – scrive Capograssi – «è il *sogno* dell'imperativo giuridico, vano sogno che esso non può raggiungere, legato come è all'azione, legata a sua volta ai fini particolari e quindi in ultima analisi all'interesse particolare; e l'interesse è sempre diseguaglianza [corsivo mio]»; l'«imperativo giuridico» non rimuove, non può, la diseguaglianza; non solo non può rimuovere la diseguaglianza, l'uomo non vuole che essa sia *sic et simpliciter* rimossa, perché la diseguaglianza è 'anche' la cifra della individualità, che è «interesse»: «È vero che il mondo è fatto di diseguaglianze e che la realtà delle esistenze in tanto vive in quanto è diseguale, ed è vero che gli uomini non possono essere eguali: sono tutte cose che gli uomini non solo fanno ma vogliono»; ma per altro verso, di là dal bisogno di individualità, c'è l'aspirazione allo *status* di eguale diseguaglianza: «Ma questi movimenti [*sicil.* i movimenti egualitari rivoluzionari] non fanno che attestare la intima sete dell'animo, le profonde esigenze dell'animo»⁸⁸. Una duplice istanza, quindi; che farà vedere la sua essenzialità «dopo la catastrofe», nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, ma che Capograssi aveva già chiara anche prima.

Se si toglie la libertà, si toglie la dignità; se si toglie la dignità, si toglie la libertà: nel procedere storico – Capograssi aveva rimarcato l'importanza dell'avverbio «storicamente», come si è visto – la dignità è una conquista, è il riconoscimento dell'eguaglianza come fattore numerico, di quello che sarà l'individuo «comune anonimo statistico», che concorre per quota parte di rappresentanza e con eguale e reciproca responsabilità alla formazione della volontà comune.

Il momento della coordinazione «della vera volontà comune», in cui si scopre ciò che è «l'essenziale interesse comune l'essenziale esigenza comune delle profonde realtà individuali»⁸⁹, affinché non sia soffocata la «vita che è nell'azione»⁹⁰, che appunto è «comunicazione di vita con vita». Lo «Stato», prosegue Capograssi, è «proprio in questo senso l'affermazione di questa universalità concreta dell'imperativo giuridico. Esso esprime la volontà comune in quanto appunto esprime la volontà spiegata di tutta intera la unione con le altre vite», il che fa sì che «più che lo Stato porre la legge è la legge che porta e pone lo Stato il quale è la realizzazione universale di essa»⁹¹, poiché è il luogo in cui si dà (in perfetta eguaglianza) «comunione nella verità dell'azione [...] è veramente per il singolo [...] sentire il proprio destino come il destino degli altri e il destino degli altri come proprio»⁹².

Ciò – come Capograssi precisa in una lunga e concettosa nota, che è, in potenza, un libro nel libro⁹³ – significa che «lo Stato si riduce quindi alla questione del diritto [...] non nel senso [...] che lo Stato sia l'unico produttore del diritto (più che mai [...] come norma [...] capace di riempirsi del *qualunque contenuto* che la volontà dello Stato voglia versarvi dentro) [...]. Lo Stato non è che un momento e una posizione della storia dell'azione». Il che implica che non

⁸⁸ *Ibid.*, 417.

⁸⁹ *Ibid.*, 385-386.

⁹⁰ *Ibid.*, 358. Cfr. F. TESSITORE, *Giuseppe Capograssi*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Filosofia*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 2012, *ad vocem*. «L'esperienza comune sfida la logica dell'idealismo impedendo l'esito solipsistico e attivistico. Vivere è un convivere e quest'è l'esperienza, la ragione e il fine dell'esperienza».

⁹¹ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, cit., 388-389.

⁹² *Ibid.*, 393.

⁹³ *Ibid.*, 397-399.

possa «negarsi che vi è un motivo di vero nella tenace dottrina dello Stato come *mezzo* rispetto al soggetto»; ma d'altra parte, in quanto lo Stato «corona tutto il sistema del diritto e lo conclude», non «può negarsi che vi è un motivo di vero nell'altra tenace dottrina dello Stato come valore supremo». Tale duplicità – lo «Stato come fine» e lo «Stato come mezzo» – pone la questione essenziale dello Stato moderno: «che i soggetti realizzino lo sforzo comune, serbando illesa la profonda autonomia della loro individualità». La condizione affinché ciò possa realizzarsi – chiosa Capograssi – è che «l'individualità conservi il senso della sua *dignità* [corsivo mio] del suo valore [...] e il conseguente rispetto pratico della legge etica».

Il mondo umano – ancora Vico⁹⁴ – è mondo «dove unico è il dolore, unico il bisogno, unico l'amore, unico il destino», ed è un mondo in cui la dignità – suggerisce Capograssi – è ciò che resta: «Superate le distinzioni sociali momentaneamente empiriche effimere, superate le distinzioni della capacità naturale, della bellezza, della forza, dell'ingegno, resta l'animo naturalmente vivente sofferente amante»⁹⁵. Ancora è a Vico che si deve far riferimento: alla possibilità, sempre presente della caduta e alla possibilità, sempre possibile, di risalire a ciò che è civile, all'uomo che può (nella sua libertà) sempre elevarsi al di sopra dell'egoismo. «*Si tollis libertatem, tollis dignitatem*», dunque: e se è ferma la dignità, che è anche il liberarsi dal bisogno materiale, che è anche soddisfazione del bisogno dell'eguaglianza, ci sarà anche la libertà.

ABSTRACT [IT]

Il presente saggio intende ricostruire presupposti, argomentazioni e implicazioni di una polemica che Arnaldo Volpicelli, attraverso due brevi note critiche, indirizza a Capograssi (e a Del Vecchio) fra il 1925 e il 1927. Volpicelli, seguace dell'idealismo di Gentile e non ancora approdato al suo corporativismo 'integrale', attacca Capograssi definendolo 'giusnaturalista' essenzialmente perché rifiuta di condividere l'idea secondo cui lo Stato debba assorbire interamente in sé tutte le prerogative dell'individuo lo accusa nella sostanza di antifascismo, in una fase – quella delle 'leggi fascistissime' – nelle quale pensatori e giuristi vicini al fascismo tentavano di favorire il definitivo consolidamento del regime.

ABSTRACT [EN]

The essay aims to highlight the assumptions, arguments and implications of a controversy that Arnaldo Volpicelli, through two brief critical notes, addressed to Capograssi (and to Del Vecchio) between 1925 and 1927. Volpicelli, disciple of Gentile's idealism and not yet sharing his 'integral' corporativism, by defining Capograssi a natural law theorist – essentially because he refuses to support the idea according to which the State must fully absorb all the prerogatives of the individual into itself – accuses him of being anti-fascist, in a phase – that of the 'very fascist laws' ('leggi fascistissime') – in which saviors and lawyers favorable to fascism tried to support the long-standing consolidation of the regime.

PAROLE CHIAVE: Giuseppe Capograssi; Arnaldo Volpicelli; idealismo; giusnaturalismo; individuo e Stato.

⁹⁴ Cfr. F. CERRONE, *Intorno al Vico di Giuseppe Capograssi*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 1-12 e la bibliografia lì citata.

⁹⁵ G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune*, cit., 417 ss.

KEYWORDS: Giuseppe Capograssi; Arnaldo Volpicelli; Idealism; Natural Law Theory; Individual and State.